

**SCHEMA DI ACCORDO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 15 COMMA 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241,
TRA AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE E
REGIONE LIGURIA
PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE
IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE
NEL TERRITORIO DEI BACINI REGIONALI LIGURI E NEL BACINO DEL FIUME MAGRA**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., *“Norme in materia ambientale”* e in particolare la parte terza, recante *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”*, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64, relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”*, che all'art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTI, in particolare, il nuovo art. 63 in materia di Autorità di bacino distrettuali e l'art. 64 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, nel quale rientrano i bacini del fiume Arno, del fiume Serchio, i bacini regionali toscani, nonché il bacino interregionale del fiume Magra e i bacini regionali liguri, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 135 del 13.06.2018, avente ad oggetto l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino ex legge n.183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, e la determinazione della dotazione organica della stessa;

VISTO, IN PARTICOLARE, l'art. 4 comma 2 del d.p.c.m. 4 aprile 2018 relativo alle sedi, ai sensi del quale si prevede che *“per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività e per il conseguimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale è dotata di una struttura centrale con sedi individuate al comma 1 e di strutture operative di livello territoriale con sedi a Sarzana e a Genova, individuate d'intesa con la regione Liguria, che operano con riferimento ai bacini idrografici regionali e interregionali presenti nel territorio del distretto idrografico”*;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante", "provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità", nonché "assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo" e "sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali"*, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTA la direttiva 2000/60/CE – direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13 prevede che in ciascun distretto idrografico sia elaborato un Piano di gestione e che lo stesso sia riesaminato e aggiornato entro quindici anni dall'entrata in vigore della direttiva e, successivamente, ogni sei anni;

VISTA la direttiva 2007/60/CE (in seguito anche direttiva alluvioni) che all'art. 14 comma 3 prevede che *"Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati (...) entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni"*;

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, ivi compresa con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA la legge 11 settembre 2020 n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1"* e al comma 4-ter che *"Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis"*;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 25 del 20 dicembre 2021, con cui è stato adottato il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque (PGA) 2021-2027 – terzo ciclo di gestione – del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale e sono state contestualmente adottate, in attesa dell'approvazione del Piano, misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, come risulta dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2022;

VISTA la delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 26 del 20 dicembre 2021, con cui è stato adottato il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) 2021-2027 del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, nel quale, per quel che qui interessa, si è provveduto a individuare il reticolo idrografico principale e secondario del bacino del fiume Magra e dei bacini regionali liguri attraverso la modifica dell'Allegato n. 4 della disciplina di Piano e sono state, contestualmente, adottate, in attesa dell'approvazione del PGRA, misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, come risulta dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2022;

VISTI i Piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) relativi ai bacini liguri scolanti nel mar Ligure, di competenza della soppressa Autorità di bacino regionale, tuttora vigenti in forza del disposto dell'art. 170, c.11 del d.lgs. 152/2006;

VISTO il Piano di bacino, stralcio "*Assetto Idrogeologico*" (PAI) del bacino del F. Magra, ancora vigente, in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, sul territorio del bacino del fiume Magra;

VISTO, ALTRESI', il Piano di bacino, stralcio "*Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni*" (PDER), ancora vigente, in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, sul territorio del bacino del fiume Magra;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e, in particolare, l'art. 15, che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione delle Autorità di bacino ex lege 183/1989, sono state sottoscritte in data 30.03.2017 e in data 30.11.2017, le prime intese tra l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e la Regione Liguria, relative rispettivamente ai bacini regionali liguri e al bacino interregionale del fiume Magra, finalizzate a garantire la continuità delle funzioni tecniche ed amministrative inerenti la pianificazione di bacino, sia in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico che in materia di tutela delle acque, nel periodo transitorio conseguente alla soppressione delle suddette Autorità di bacino regionale e interregionale ex lege 183/1989;
- in data 29 ottobre 2018 e in data 27 febbraio 2019 sono stati sottoscritti tra l'Autorità di bacino distrettuale e la Regione Liguria, nuovi Accordi, rispettivamente relativi ai bacini regionali liguri e al bacino interregionale del fiume Magra, aventi durata annuale, prorogabile in caso di comprovata necessità, finalizzati a garantire la migliore continuità tecnico-amministrativa e gestionale nell'ambito dei bacini interessati, con l'intento di regolamentare le varie attività istruttorie relative alla pianificazione di bacino vigente nei bacini interessati, coordinandole nella nuova visione distrettuale;
- tale Accordi sono stati successivamente prorogati fino al 31 dicembre 2021; in occasione dell'ultima proroga, sono stati sottoscritti dall'Autorità e dalla Regione Liguria specifici atti integrativi sia per i bacini regionali liguri che per il bacino interregionale del fiume Magra, recanti alcune modifiche agli accordi originari, per dare attuazione a normative sopravvenute in materia di approvazione della varianti ai PAI previgenti (art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, come introdotto dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*") e al fine di garantire sempre di più il coordinamento a livello distrettuale, conciliando la gestione dei Piani di bacino previgenti ex lege 183/1989 con la progressiva integrazione dei quadri conoscitivi nei nuovi Piani di bacino distrettuali, in vista di una coerente e progressiva transizione verso gli strumenti di pianificazione distrettuale;

DATO ATTO CHE durante il 2021, in vista delle scadenze previste dall'Accordo al 31 dicembre 2021 e tenuto conto della comune volontà dell'Autorità e della Regione di estendere a tutto il territorio distrettuale le norme e gli indirizzi fissati nei Piani di bacino distrettuali, con particolare riferimento al PGA, al PGRA e al progetto di PAI dissemi, sono stati attivati specifici tavoli di lavoro e altre forme di coordinamento e collaborazione, finalizzate a definire alcuni elementi a carattere distrettuale applicabili sin da subito nella pianificazione di bacino distrettuale e, al contempo, a coordinare i contenuti degli aggiornamenti dei Piani di bacino previgenti nella cornice dei nuovi Piani di bacino distrettuali, nell'ottica del loro definitivo superamento;

DATO, IN PARTICOLARE, ATTO CHE:

1. nel corso del 2021 è stato completato dalla regione Liguria l'iter per coordinare e integrare i nuovi Piani di bacino distrettuali nella disciplina regionale della difesa del suolo: attraverso l'emanazione di disposizioni di attuazione dei Piani di bacino, fissando, la disciplina delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica”;
2. la Conferenza Operativa, nella seduta del 1° dicembre 2021, ha espresso parere favorevole sulla proposta di individuazione del reticolo idrografico principale e secondario del bacino del fiume Magra e dei bacini regionali liguri, condivisa dall'Autorità e dalle Regioni Liguria e Toscana e recepita nell'Allegato n. 4 della disciplina di Piano del nuovo PGRA, adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 26 del 20 dicembre 2021;

CONSIDERATO CHE:

1. il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque (PGA) 2021-2027 – terzo ciclo di gestione, adottato, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006, con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 25 del 20 dicembre 2021, trova applicazione, anche nelle more dell'emanazione del d.p.c.m. di approvazione ex art. 57 del d.lgs. 152/2006, sull'intero territorio distrettuale, anche per quanto riguarda i nuovi indirizzi di Piano, adottati come misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006, come risulta dal comunicato pubblicato sulla G.U. n. 2 del 4.01.2022;
2. il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) 2021-2027 – secondo ciclo di gestione, adottato, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006, con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 26 del 20 dicembre 2021, trova applicazione, anche nelle more dell'emanazione del d.p.c.m. di approvazione ex art. 57 del d.lgs. 152/2006, sull'intero territorio distrettuale, anche per quanto riguarda la disciplina di Piano, adottata come misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006, come risulta dal comunicato p
3. relativamente a quanto contenuto al punto n. 2, con riferimento ai bacini regionali liguri e al bacino interregionale del fiume Magra, nella citata deliberazione è stato previsto quanto segue:
 - per il bacino del fiume Magra, nelle more dell'approvazione del PGRA con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 e della conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, continua a trovare applicazione il Piano stralcio di bacino relativo all'assetto idrogeologico (PAI) emanato dalla soppressa Autorità di bacino interregionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. A seguito dell'entrata in vigore del PGRA conseguente alla pubblicazione del d.p.c.m. di approvazione ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 sulla Gazzetta Ufficiale:
 - nel territorio toscano del bacino del fiume Magra, il PGRA sarà immediatamente vincolante e sostituirà il PAI vigente, relativamente alle norme e ai contenuti sulla pericolosità idraulica, avendo la Regione Toscana già emanato le disposizioni per dare attuazione al Piano medesimo nel settore urbanistico;

- nel territorio ligure del bacino del fiume Magra, il PGRA sostituirà il PAI vigente, relativamente alle norme e ai contenuti sulla pericolosità idraulica, a far data dall'entrata in vigore della disciplina emanata dalla regione Liguria, diretta a dare applicazione alle disposizioni del PGRA nel settore urbanistico.
 - per i bacini regionali liguri, nelle more dell'entrata in vigore del PGRA conseguente alla pubblicazione del d.p.c.m. di approvazione ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 sulla Gazzetta Ufficiale, continuano a trovare applicazione i Piano stralcio di bacino relativi all'assetto idrogeologico (PAI) emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. A seguito dell'entrata in vigore del PGRA, conseguente alla pubblicazione del d.p.c.m. di approvazione ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006 sulla Gazzetta Ufficiale, nei bacini regionali liguri, il PGRA sostituirà i PAI vigenti, relativamente alle norme e ai contenuti sulla pericolosità idraulica, a far data dall'entrata in vigore della disciplina emanata dalla regione Liguria, diretta a dare applicazione alle disposizioni del PGRA nel settore urbanistico.
4. Fermo quanto riportato al punto 3, per il bacino del fiume Magra e per i bacini regionali liguri, gli articoli 4, 6 e 14 e gli allegati in essi richiamati della Disciplina di Piano del PGRA e le mappe del PGRA sono adottati, quali misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, nelle more dell'entrata in vigore del Piano e fino all'entrata in vigore della disciplina emanata dalla regione Liguria, diretta a dare applicazione alle disposizioni del PGRA nel settore urbanistico.
 5. L'aggiornamento delle Mappe del PGRA e l'approvazione delle relative modifiche sono condotti su tutto il distretto idrografico ai sensi dell'art. 14 della nuova Disciplina di Piano e degli allegati in essa richiamati. In attuazione di quanto previsto all'art. 14 della Disciplina di Piano, le forme di pubblicità da assicurare all'aggiornamento delle mappe del PGRA e le relative procedure sono definite in specifici Accordi, da sottoscrivere tra l'Autorità e le regioni territorialmente interessate

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

1. i Piani stralcio di bacino ex lege 183/1989 vigenti nei bacini regionali liguri e nel bacino interregionale del fiume Magra necessitano di continue modifiche ed integrazioni in ragione, ad esempio, dell'acquisizione di nuovi dati, studi o indagini di maggior dettaglio, realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e geologica, nonché dell'espressione di pareri tecnici sia propedeutici a tali modifiche, sia di attuazione della normativa dei piani stessi;
2. alla luce di quanto previsto dall'art. 68 comma 4-bis del d.lgs. 152/2006, nelle more della piena applicazione dei piani distrettuali, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa;
3. esiste, quindi, una procedura codificata a livello normativo per le varianti ai PAI previgenti, che, nel corso del 2021, è stata più volte applicata sia nel territorio del bacino del fiume Magra che nei bacini regionali liguri per l'approvazione delle cosiddette varianti non sostanziali e che ha evidenziato un ottimo livello di coordinamento tra gli enti e celerità di azione, nel rispetto delle procedure di partecipazione e di consultazione;
4. le norme dei PAI regionali e del PAI del bacino del fiume Magra e altre deliberazioni

adottate negli anni prevedono svariate casistiche in cui è richiesta l'espressione di pareri tecnici da parte dell'Autorità di bacino, propedeutici alle modifiche del quadro conoscitivo ovvero attuativi del quadro conoscitivo vigente e non comportanti modifiche del medesimo, per l'espressione dei quali è necessario in questa fase individuare la procedura applicabile ai sensi del nuovo Accordo;

5. occorre confermare in capo all'Autorità di bacino, alla luce di quanto previsto nella disciplina dei nuovi Piani di gestione adottati a dicembre 2021, il parere previsto dall'art. 63 comma 10 lettera b) del d.lgs. 152/2006 sui piani e programmi europei, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche e sui singoli interventi in materia di rischio idrogeologico finanziabili con risorse statali ai sensi di specifici d.p.c.m.;
6. sono spesso richiesti ulteriori pareri in relazione alla compatibilità con la pianificazione di bacino vigente, nell'ambito dei procedimenti di VIA e VAS o di conferenze di servizi e occorre, quindi, individuare anche per tali casi la competenza specifica all'espressione del parere;
7. occorre regolamentare, in continuità con quanto finora fatto in attuazione degli accordi relativi ai bacini regionali liguri e al bacino del fiume Magra, le modalità di espressione del parere obbligatorio e vincolante sulla compatibilità delle derivazioni con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, di cui all'art. 7 del R.D. 1775/1933, anche avvalendosi degli uffici competenti della regione Liguria, previa definizione dei criteri tecnici per l'espressione del parere e alla luce dei nuovi indirizzi di Piano contenuti nel PGA adottato;

RITENUTO, QUINDI, NECESSARIO:

1. condividere e dettagliare in apposito Accordo ex art. 15 della legge 241/1990, procedure tecnico-amministrative omogenee a livello distrettuale, che rispondano a principi di semplificazione e celerità, per l'aggiornamento del quadro conoscitivo di bacino relativamente ai bacini regionali liguri e al bacino del fiume Magra, con particolare riferimento alla pericolosità da alluvione e, sulla base dell'individuazione del reticolo idrografico di riferimento, prevedere competenze ripartite tra Autorità e regioni nell'attività di aggiornamento, distinguendo appunto tra reticolo principale e secondario, in attuazione dell'art. 14 della disciplina di PGRA;
2. procedere nel corso del 2022 alla predisposizione e adozione del progetto di PAI "Dissesti" per i bacini regionali liguri e il bacino del fiume Magra, in parallelo alla definizione con regolamento regionale delle disposizioni per dare attuazione al Piano nel settore urbanistico;
3. fermo quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, continuare a garantire, nelle more della definizione da parte della Regione, con apposito regolamento, della disciplina nel settore urbanistico delle aree a pericolosità idraulica e da frana, la gestione dei Piani stralcio di bacino vigenti nei bacini regionali liguri e nel bacino del fiume Magra, al fine di integrare e coordinare maggiormente rispetto al passato le attività di pianificazione distrettuale con le attività di gestione dei Piani di bacino ex lege 183/1989, in un rinnovato e aggiornato quadro di competenze ripartite tra Autorità e regioni, nell'attività di aggiornamento e, più in generale, sulle tematiche della difesa del suolo e della tutela delle acque, che trovi il suo fondamento nella cornice del Piano di bacino distrettuale e nell'Accordo ex art. 15 sopra richiamato;
4. confermare, attraverso l'Accordo ex art. 15 della legge 241/1990, la piena operatività della struttura territoriale con sede a Sarzana, che dovrà operare, in particolare, sia con riferimento al bacino interregionale del Magra che ai bacini regionali liguri;

RITENUTO, INFINE, CHE ricorrano le condizioni per la sottoscrizione di un nuovo Accordo di collaborazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Autorità di bacino distrettuale e Regione Liguria, per lo svolgimento in collaborazione delle attività in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque, in relazione ai bacini regionali liguri e al bacino interregionale del fiume Magra, mantenendo l'esercizio e lo svolgimento concreto di alcune di tali attività, anche attraverso forme di avvalimento del Settore Assetto del Territorio della Regione Liguria, presso la struttura operativa territoriale di Sarzana, quale soluzione di collaborazione interistituzionale tra Autorità di bacino distrettuale e Regione Liguria, senza la previsione di costi o spese aggiuntive a carico delle parti;

RICHIAMATO, ANCORA, l'art. 15 della legge 241/1990 recante *“Accordi fra pubbliche amministrazioni”* ai sensi del quale *“(…) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”* nel cui ambito deve inquadrarsi il presente accordo di collaborazione;

tutto ciò visto, premesso, considerato e ritenuto,

tra l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, in seguito anche Autorità, Codice Fiscale n. 94277710482 rappresentata, dal Segretario Generale, ing. Massimo Lucchesi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità di bacino a Firenze;

e

la Regione Liguria, in seguito anche Regione, Codice Fiscale n. 00849050109, rappresentata, in forza della delibera della Giunta Regionale n. 86 dell'11/02/2022, dall'Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Antincendio Boschivo, Protezione civile, Emergenze, Partecipazioni Regionali (IRE SpA), dott. Giacomo Raul Giampedrone, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Liguria,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Finalità e oggetto.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo è predisposto e sottoscritto, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è finalizzato a regolamentare le varie attività in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, relative sia ai Piani stralcio di bacino, emanati dalle sopresse Autorità di bacino ex lege 183/1989 e ancora vigenti sul territorio dei bacini regionali liguri e del bacino del fiume Magra, in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, che ai Piani di gestione e di bacino distrettuale, nel territorio dei bacini regionali liguri e del bacino del fiume Magra, con particolare riferimento a:
 - **Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) 2021-2027 del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale - I aggiornamento**, adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 26 del 20 dicembre 2021; per quanto riguarda la nuova disciplina di Piano, gli articoli 4, 6 e 14 e gli allegati in essi richiamati e le mappe del PGRA sono adottati, quali misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, nelle more dell'entrata in vigore del Piano e fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento della Regione Liguria recante la disciplina delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica;
 - **Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI dissesti) per la gestione del rischio da dissesti di natura**

geomorfologica, già adottato come progetto di Piano con deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2019 relativamente al territorio toscano del distretto; nel corso del 2022 è previsto un programma di aggiornamento delle mappe delle aree a pericolosità da frana, al fine di procedere nel corso del 2022 all'adozione del progetto del PAI dissesti anche per i bacini regionali liguri e per il bacino del fiume Magra;

- **Piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini regionali liguri e del bacino del fiume Magra**, ancora vigenti sia per la parte della pericolosità idraulica che per la parte della pericolosità da frana, in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006 e comunque nelle more della definizione da parte della Regione Liguria, con apposito regolamento, della nuova disciplina delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, in attuazione dei Piani di bacino distrettuali, e specificatamente del PGRA e del PAI dissesti geomorfologici;
- **Piano di bacino, stralcio per la "Tutela dei corsi d'acqua interessati da derivazioni" (PDER)**, ancora vigente in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006;
- **Piano di gestione delle acque (PGA) 2021-2027 del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale - II aggiornamento**, adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 25 del 20 dicembre 2021; per quanto riguarda i nuovi indirizzi di Piano, essi sono stati adottati, con la medesima deliberazione, su tutto il territorio distrettuale come misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e trovano quindi applicazione anche nel bacino del fiume Magra e nei bacini regionali liguri, nelle more dell'entrata in vigore del d.p.c.m. di approvazione del PGA;

3. Per le finalità di cui al comma 2 e al fine di garantire la massima omogeneità su tutto il territorio distrettuale, il presente Accordo definisce modalità e procedure tecnico-amministrative per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, con riferimento:

- alla pianificazione di bacino ex lege 183/1989, in continuità per quanto possibile con il regime normativo previgente e nel rispetto delle normative sopravvenute, tra cui in particolare l'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006,
- alla pianificazione di gestione e di bacino distrettuale, in coerenza con le modalità e procedure di aggiornamento già vigenti sul territorio distrettuale.

4. Le modalità e procedure tecnico-amministrative di cui al punto 3 rispondono a principi di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo, già adottati a livello distrettuale con riferimento ad altri bacini idrografici del distretto e si basano sulla ripartizione delle competenze tra autorità e regioni nelle attività di riesame e aggiornamento delle mappe delle aree a pericolosità idraulica e da frana.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo non sono previsti costi o spese aggiuntive. Gli enti si impegnano a svolgere le medesime attività sulla base delle rispettive competenze e attività istituzionali. Presso la struttura territoriale operativa con sede a Sarzana, è prevista la collaborazione tra personale dell'Autorità e personale del Settore "Assetto del Territorio" della Regione Liguria, ai fini dello svolgimento in collaborazione e coordinamento delle attività che, ai sensi del presente Accordo, sono attribuite alla competenza ripartita dell'Autorità e della regione, nell'ottica di coordinare sempre di più i contenuti degli aggiornamenti dei Piani di bacino vigenti nella nuova cornice dei Piani distrettuali.

Art. 2 - Attività tecnico-amministrative legate all'aggiornamento e alla gestione dei PAI vigenti dei bacini regionali liguri e del bacino del fiume Magra: criteri e modalità di collaborazione per il riesame e l'aggiornamento delle mappe delle aree con pericolosità idraulica e da frana.

1. Le attività tecnico-amministrative legate all'aggiornamento e alla gestione dei PAI vigenti dei bacini regionali liguri e del bacino del fiume Magra, propedeutiche e funzionali all'emanazione di atti aventi rilevanza giuridica esterna, sono quelle di seguito elencate:

- a) Varianti c.d. "non sostanziali" ai Piani di Bacino vigenti, con particolare riferimento al recepimento di approfondimenti tecnici e degli esiti di studi di dettaglio e dell'aggiornamento del quadro di pericolosità a seguito della realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica;
- b) Espressione di pareri tecnici in applicazione dei PAI vigenti, di competenza del Comitato Tecnico nel regime previgente;
- c) Espressione di eventuali pareri richiesti all'Autorità di bacino distrettuale in merito alla compatibilità con la pianificazione di bacino vigente (quali ad esempio quelli richiesti nell'ambito di procedimenti di VIA e VAS o di conferenze dei servizi);

2. Il coordinamento per le attività di cui ai punti a), b) e c) riguardanti i PAI è attribuito al dirigente del settore "Assetto del territorio" della Regione Liguria, ferme, comunque, restando le competenze in capo al Segretario Generale, alla luce di quanto previsto dai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006. Il dirigente regionale ligure delegato, nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo agisce sempre in nome e per conto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l'Autorità e la regione Liguria si impegnano a garantire il costante coordinamento delle attività a livello distrettuale e la progressiva integrazione dei quadri conoscitivi.

4. Modalità specifiche e indirizzi procedurali per lo svolgimento concreto delle attività di cui al presente articolo, in continuità con quelle concordate in attuazione dei precedenti Accordi, sono contenute nell'**Allegato n. 1** del presente Accordo, che si riferisce ai bacini regionali liguri.

5. Al dirigente del Settore Assetto del Territorio della Regione Liguria è altresì delegata la sottoscrizione dei pareri di cui ai punti b) e c) del comma 1 che interessano il territorio dei bacini regionali liguri e il territorio ligure del bacino del fiume Magra. La sottoscrizione dei pareri che interessano il territorio toscano del bacino del fiume Magra ovvero quelli a carattere distrettuale interessanti per loro natura entrambi i territori regionali, viene mantenuta in capo al Segretario Generale, o ai dirigenti della struttura centrale dell'Autorità di distretto, sulla base del nuovo assetto organizzativo della stessa.

Art. 3 – Attività di collaborazione finalizzata alla predisposizione delle mappe delle aree con pericolosità da dissesti di natura geomorfologica del PAI dissesti.

- 1. Nel corso del 2022, secondo le scadenze di cui all'art. 5 del presente Accordo, l'Autorità e la Regione Liguria si impegnano a predisporre il progetto di PAI dissesti per i bacini regionali liguri e per il bacino del fiume Magra, aggiornando il quadro conoscitivo della pericolosità geomorfologica secondo le classi di pericolosità definite nel progetto di PAI "Dissesti" adottato nel 2019 e definendo la disciplina di piano applicabile alle aree a pericolosità, ai fini della sua adozione in Conferenza Istituzionale Permanente.
- 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 e nell'ottica di garantire il massimo coordinamento a livello distrettuale dei PAI dei bacini regionali liguri e del fiume Magra, nel progetto di PAI "Dissesti" si terrà conto e si provvederà a integrare le varianti non sostanziali dei PAI approvate nel corso del 2022, ai sensi dell'art. 68 comma 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006.

Art. 4 – Attuazione degli indirizzi di Piano del PGA e disciplina dei pareri ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 e ai sensi delle NdA del PDER.

1. Nelle more dell'entrata in vigore del d.p.c.m. di approvazione del PGA, per i bacini regionali liguri l'Autorità di bacino si avvale delle strutture regionali competenti per l'espressione del parere di cui all'art. 7 del R.D. 1775/1933. Il parere è reso, anche ai fini della determinazione dell'impatto dei prelievi sui corpi idrici, sulla base di criteri e metodi di valutazione integrata, coerenti con gli indirizzi di Piano del PGA, già condivisi tra Autorità e Regione e approvati con decreto del Segretario Generale n. 53 del 3.12.2018, che si richiamano espressamente e si allegano anche al presente Accordo, in modo da formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 2**).
2. Al dirigente del settore "Ecosistema costiero e acque" della regione Liguria è delegata la sottoscrizione dei pareri di cui al comma 1.
3. Per il bacino del fiume Magra l'istruttoria sui pareri di cui all'art. 7 del R.D. 1775/1933 e sui pareri previsti dalle NdA del PDER è svolta dal personale dell'Autorità di bacino e la sottoscrizione dei relativi pareri è mantenuta in capo al Segretario Generale e/o assegnata ai dirigenti della struttura centrale dell'Autorità di distretto, sulla base dell'assetto organizzativo della stessa.
4. Autorità e regione si impegnano a dare attuazione a quanto previsto negli indirizzi di Piano del PGA sia per i corpi idrici afferenti ai bacini regionali liguri che per quanto riguarda i corpi idrici del bacino del fiume Magra.

Art. 5 - Durata dell'Accordo, scadenze intermedie e modifiche.

1. Il presente Accordo ha validità di 1 (uno) anno e produce effetti dalla data della sua sottoscrizione.
2. Entro il mese di Settembre 2022 è prevista la predisposizione e, compatibilmente con la convocazione della Conferenza Istituzionale Permanente, l'adozione del progetto di PAI "Dissesti" per i bacini regionali liguri e per il bacino del fiume Magra, ai fini dell'avvio della procedura di partecipazione prevista all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, e della successiva adozione definitiva e approvazione.
- ~~3.~~ Entro il mese di dicembre 2022, la Regione Liguria si impegna a predisporre la disciplina delle aree a pericolosità idraulica e da frana in attuazione dei Piani di bacino distrettuali approvati, e specificatamente del PGRA e del PAI dissesti geomorfologici;
4. L'Accordo può essere prorogato o modificato, qualora ne venga segnalata la necessità dalla Regione o dall'Autorità, al fine di assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei Piani di bacino ex lege 183/1989, nelle more della completa operatività dei Piani di bacino distrettuali in materia di acque, alluvioni e frane e dell'entrata in vigore della disciplina regionale di cui al comma 3.

Art. 6 - Spese.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo non sono previsti costi o spese aggiuntive. Gli enti si impegnano a svolgere le medesime attività sulla base delle rispettive competenze e attività istituzionali e in coerenza con le norme concordemente stabilite in continuità con gli accordi pregressi e il regime previgente.

Art. 7 - Contenzioso.

1. Nel caso di contenzioso su atti e provvedimenti assunti in attuazione del presente accordo, per i quali la rappresentanza e difesa in giudizio è effettuata dall'Avvocatura dello Stato, gli uffici regionali competenti provvedono al necessario raccordo con l'Avvocatura stessa con la trasmissione di tutti gli elementi utili per la difesa, tenendo informata ed aggiornata la struttura Centrale dell'Autorità di Bacino distrettuale.

2. Resta fermo che la Regione, qualora ravvisasse profili di interesse relativamente al proprio territorio o ad altri atti regionali, può eventualmente costituirsi in giudizio, anche autonomamente, a difesa della posizione regionale.

Art. 8 – Disposizione transitoria.

1. Nelle more dell'entrata in vigore del PGRA e fino all'entrata in vigore della disciplina delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica assunta dalla Regione Liguria, in attuazione dell'art. 14 della disciplina di Piano l'aggiornamento delle Mappe di PGRA è compiuto contestualmente all'approvazione delle modifiche delle mappe di pericolosità idraulica dei PAI ai sensi dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006. Per le fasi di pubblicità e consultazione si seguono le procedure già previste ai sensi dei PAI dei bacini regionali liguri (riportate nell'Allegato n. 1) e del bacino del fiume Magra.

Art. 9 – Comunicazione.

1. L'Autorità e la Regione si impegnano a dare la massima pubblicità ai contenuti del presente accordo, anche attraverso la pubblicazione dello stesso sui propri siti istituzionali e sul bollettino regionale.

per l'Autorità di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale

Il Segretario Generale Ing. Massimo Lucchesi

per la Regione Liguria

l'Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Antincendio Boschivo, Protezione civile, Emergenze, Partecipazioni Regionali (IRE SpA)

Dott. Giacomo Raul Giampedrone



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Allegato 1

Sintesi delle modalità procedurali da seguire per le attività in materia di pianificazione di bacino regionale oggetto di avvalimento ex art. 2 e 8 dell'Accordo sottoscritto tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria

- A) **Varianti non sostanziali ai Piani di Bacino vigenti** (rif. art. 68 c. 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 152/2006, art. 2 c. 1 lett. a) dell'Accordo e art. 15, 16 e 24 Norme di Attuazione (NdA) dei PAI regionali vigenti) **e contestuale aggiornamento della Mappa della pericolosità da alluvione fluviale del PGRI** (rif. art. 14 Disciplina del PGRI ed art. 8 dell'Accordo)
1. Sulla base di quanto previsto nell'Accordo sottoscritto tra Autorità e Regione, le varianti ai piani di bacino vigenti, consistenti in modifiche, integrazioni ed aggiornamenti degli elaborati degli stessi, possono essere avviate dagli uffici regionali, in qualità di Ente avvalso, sulla base dell'acquisizione di nuovi elementi, dati, studi o indagini di maggior dettaglio nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio e sono approvate con decreto del Segretario Generale dell'Autorità ai sensi dell'art. 68 c. 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 152/2006. Istanze di modifica, integrazione o aggiornamento dei piani vigenti possono essere altresì proposte alla Regione, oltreché dall'Autorità di distretto, dai Comuni interessati sulla base di idonea documentazione tecnica.
 2. Tra le varianti di tipo "non sostanziale", sulla base dei criteri previgenti e di quanto previsto dall'art. 68 c. 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 152/2006, rientrano quelle riferite ad aggiornamenti del quadro conoscitivo, relative in particolare al recepimento di approfondimenti tecnici, degli esiti di studi di dettaglio e degli effetti di eventi calamitosi o della realizzazione di interventi di sistemazione idraulica o geomorfologica, e che, ai sensi della procedura richiamata dai PAI vigenti, possono essere approvate con procedure semplificate. In queste casistiche, vi rientrano, in particolare, anche le rettifiche degli elaborati dei piani di bacino per errori materiali o per migliori specificazioni, anche normative, a fini di semplificazione di applicazione del disposto dei piani stessi o una migliore leggibilità e applicabilità della disciplina, o migliori specificazioni di situazioni locali coerenti con il piano vigente.
 3. Le varianti che consistono nel recepimento di criteri e di indirizzi dell'Autorità di bacino, ovvero previsti da normative regionali o nazionali, sono approvate con le modalità delle varianti "non sostanziali", garantendo, in ogni caso, l'attivazione delle adeguate forme di pubblicità partecipativa nei termini indicati nel comma successivo.
 4. Le varianti che ricadono nelle fattispecie delle varianti "non sostanziali" di cui sopra sono approvate, previo parere della Conferenza Operativa, con decreto del Segretario Generale ai sensi dell'art. 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, previa l'indizione di adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni.
 5. Gli uffici regionali, in qualità di ente avvalso, provvedono a redigere una relazione istruttoria dettagliata sulle varianti non sostanziali da sottoporre all'esame della Conferenza Operativa. Qualora la variante riguardi l'aggiornamento delle mappe della pericolosità idraulica dei PAI regionali vigenti, la relazione deve contenere anche la



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

proposta di aggiornamento della mappa della pericolosità da alluvione fluviale del PGRA. La relazione deve essere inviata almeno 10 giorni prima della seduta della Conferenza. Nella relazione, qualora le modifiche o integrazioni interessino territori non precedentemente vincolati, viene proposta l'adozione di specifiche misure di salvaguardia quale adeguato regime transitorio in considerazione del primario interesse per la tutela dal rischio idrogeologico. Sulla base della relazione istruttoria degli uffici regionali, la Conferenza Operativa esprime il proprio parere ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006. La Conferenza Operativa esprime altresì il proprio parere relativamente alle proposte di aggiornamento della mappa del PGRA riguardanti il reticolo principale, ai sensi dell'art. 14 c. 3 della Disciplina del PGRA.

6. Il Segretario Generale, entro il termine massimo di 10 giorni dalla Conferenza Operativa, e sulla base del parere della stessa Conferenza, emana un decreto di presa d'atto della proposta di variante al PAI e dell'eventuale proposta di aggiornamento della mappa del PGRA, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità con il quale, eventualmente, adotta anche specifiche misure di salvaguardia nei casi di cui al punto 5, prevedendo pertanto che fino all'approvazione della variante in ciascuna area interessata si applichino le disposizioni più restrittive tra quelle del piano vigente e quelle della variante. Il decreto è trasmesso all'ente avvalso ai fini dell'avvio della fase di pubblicità.
7. Di norma l'indizione della fase di pubblicità segue il seguente schema generale, ferma restando la possibilità di prevedere ulteriori o diverse forme di divulgazione in specifici casi:
 - a) pubblicazione di un avviso pubblico di informazione, che renda noto l'avvio della fase di pubblicità e informazione preventiva sul Bollettino Ufficiale Regionale (BURL) e sul sito web regionale. La fase di pubblicità avrà la durata di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul BURL e eventuali osservazioni dovranno essere trasmesse agli uffici regionali indicati nell'avviso entro il termine di pubblicazione;
 - b) pubblicazione degli elaborati oggetto della variante sul sito regionale, nella sezione dedicata ai piani di bacino, con link di richiamo al portale regionale nel sito del distretto www.appenninosettentrionale.it;
 - c) contestuale trasmissione dell'atto e dell'avviso pubblico di informazione ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio del Comune stesso per un periodo coerente con la pubblicazione sul BURL, ai fini dell'espressione di eventuali osservazioni dei soggetti interessati, di cui si terrà conto nella redazione della versione definitiva della variante in fase di approvazione.
8. Al termine della fase di pubblicità l'Ente avvalso raccoglie, istruisce e valuta le eventuali osservazioni pervenute sulla proposta di variante, ai fini dell'elaborazione della proposta definitiva di variante, da sottoporre al parere della Conferenza Operativa prima dell'approvazione con decreto del Segretario Generale. La Conferenza Operativa esprime altresì il proprio parere relativamente alle eventuali osservazioni sulla proposta di aggiornamento della mappa del PGRA riguardanti il reticolo principale, ai sensi dell'art. 14 c. 3 della Disciplina del PGRA, prima dell'approvazione con decreto del Segretario Generale.
9. Il decreto di approvazione del Segretario Generale è trasmesso all'Ente avvalso ai fini della notifica e della pubblicazione sul BURL. La variante entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto segretariale.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

10. Un esemplare delle varianti, con i relativi elaborati, è depositato presso la Regione e i Comuni interessati. Gli elaborati dei piani di bacino e delle loro varianti sono, altresì, pubblicati sul sito web regionale, nella sezione relativa ai piani di bacino. Delle varianti approvate si darà pubblicità anche sul sito web dell'Autorità di distretto, attraverso un richiamo al sito web regionale.
 11. Qualora le varianti al PAI comportino l'aggiornamento delle mappe del PGRA riguardanti il reticolo secondario, il decreto del Segretario Generale di cui al punto 9 prende, altresì, atto delle modifiche approvate alle mappe del PGRA ai fini della loro integrazione nel quadro conoscitivo di Piano.
 12. Le mappe aggiornate del PGRA sono, altresì, pubblicate contestualmente all'approvazione ai sensi del punto 9 o alla presa d'atto ai sensi del punto 11 sul sito web www.appenninosettentrionale.it, nella parte relativa al Piano di gestione del rischio di alluvioni.
- B) Espressione di pareri tecnici in applicazione dei PAI vigenti, di competenza del Comitato Tecnico nel regime previgente** (art. 2 c. 1 lett. b) dell'Accordo e art. 15, 15-bis, 16 e 17 Norme di Attuazione (NdA) dei PAI regionali vigenti)
1. Il parere di compatibilità su progetti di sistemazione idraulica e geologica la cui attuazione comporterà aggiornamento dei piani di bacino (artt 15, 16, 16 bis e art. 17, c.2 NdA PAI - cfr anche DGR 1361/2010), in quanto propedeutico al successivo aggiornamento delle aree a pericolosità, viene emanato con atto del Dirigente regionale competente, sulla base degli indirizzi procedurali ancora vigenti ai sensi dell'art. 170, c.11, d.lgs. 152/2006, quali quelli della DGR 1361/2010.
 2. La verifica di sussistenza dei presupposti di applicabilità delle deroghe alle normative di fascia A e B per opere pubbliche (art. 15-bis NdA PAI), è espressa con nota del Dirigente regionale competente;
 3. La verifica sussistenza presupposti di applicabilità delle deroga della normativa di aree a suscettività al dissesto Pg4 per infrastrutture pubbliche viarie e ferroviarie indifferibili, urgenti (art. 16, c.2, lett.h NdA PAI), è espressa con nota del Dirigente regionale competente;
- C) Espressione di eventuali pareri richiesti all'Autorità di bacino distrettuale in merito alla compatibilità con la pianificazione di bacino regionale vigente** (art. 2 c. 1 lett. c) dell'Accordo)
1. I pareri richiesti all'Autorità di Bacino distrettuale quale soggetto competente, nell'ambito di procedimenti vari, quali ad esempio quelli richiesti nell'ambito di procedimenti di VIA e VAS o di conferenze dei servizi, in relazione alla compatibilità con la pianificazione di bacino regionale vigente, sono espressi con nota a firma del Dirigente regionale competente.

Criteri di valutazione semplificata della compatibilità della derivazione con il bilancio idrico ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 7 del RD 1775/1933, oggetto di avalimento ex art.

3 comma 2 dell'Accordo sottoscritto tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria.

Premessa

In Regione Liguria il regolamento n. 6 del 28/12/2017, per il rilascio delle concessioni di derivazioni d'acqua, prevede (comma 5 art. 3) che le istanze siano corredate di valutazione dell'impatto rispetto al mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corsi d'acqua su cui incidono. Il responsabile del procedimento inoltre, prima di avviare il procedimento, verifica l'ammissibilità della domanda anche ai sensi dell'art. 12 bis del R.D. 1775/1933 in base alla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni (metodo ERA), così come approvato con la D.G.R. n. 691 del 03.08.2018, avente ad oggetto "Deliberazioni n.3/2017 delle CIP dell'Autorità di Distretto idrografico del fiume Po e dell'Appennino Settentrionale di adozione della Direttiva per la valutazione del rischio ambientale delle derivazioni. Adempimenti conseguenti".

Considerato che, vista la struttura dell'iter procedimentale previsto dal regolamento n. 6/2017, la valutazione del rischio ambientale richiesta dall'art. 12 bis del R.D. 1775/1933 è preliminare all'espressione del parere di cui all'art. 7 del R.D. 1775/1933 e a corredo della richiesta di parere, è possibile semplificare le modalità di valutazione in ordine alla compatibilità della derivazione con le previsioni del piano di tutela ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico utilizzando l'esito dell'analisi di rischio ambientale fatta col metodo ERA, che include una quantificazione dell'incidenza del cumulo delle pressioni alla sezione di presa.

Acque superficiali e sorgenti

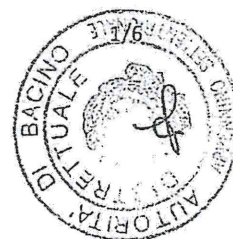
Si distinguono due casi, quello relativo alle derivazioni dissipative, ovvero quelle in cui il prelievo non viene restituito o viene restituito solo parzialmente, e quello relativo alle derivazioni non dissipative che restituiscono tutto il prelievo senza alterazioni significative della qualità dell'acqua (idroelettrici). In Regione Liguria le derivazioni industriali attualmente vengono considerate come dissipative in quanto, restituendo acqua di qualità inferiore a quella prelevata (scarico), non vengono valutate nel bilancio quantitativo della risorsa naturale "acqua".

In base alle informazioni relative ai quantitativi di acqua mediamente concessi, disponibili sulla base dati regionale e pubblicati sul portale cartografico regionale, viene periodicamente riaggiornato il valore del Water Exploitation Index (WEI) medio annuo cumulato a scala di bacino.

Derivazioni non dissipative (idroelettrici)

Le derivazioni non dissipative incidono quantitativamente solo sul tratto sotteso tra presa/e restituzione. La valutazione ERA impone già la sostenibilità di bilancio idrico immediatamente a valle della presa.

In questo caso, se sul tratto sotteso non insistono altre derivazioni e l'impatto del metodo ERA è o lieve o moderato, il parere art. 7 è sempre favorevole in quanto il punto più impattato dal punto di vista quantitativo è, in effetti, proprio quello a valle della presa/e.



Se sul tratto sotteso insistono altre derivazioni il WEI cumulato verrà calcolato a valle di queste e il parere verrà espresso in base alle soglie quantitative del Metodo ERA, ovvero il parere art. 7 sarà positivo se il WEI rimane pari o inferiore al 50% su tutto il tratto sotteso e negativo altrimenti, fatti salvi i casi in cui sia stata richiesta la deroga al raggiungimento degli obiettivi di qualità ai sensi del articolo 4 comma 7 della Direttiva 2000/60/CE (di seguito DQA). In tal caso il giudizio discenderà da valutazione esperta.

Se l'impatto è rilevante il parere è sempre negativo, eccetto nel caso in cui sia stata richiesta la deroga al raggiungimento degli obiettivi di qualità ai sensi del articolo 4 comma 7 della DQA. In tal caso verrà valutato il WEI su tutto il tratto sotteso e, fermo restando il rispetto delle derivazioni già in essere, le criticità quantitative verranno valutate con i criteri del Metodo ERA e giudizio esperto al fine di garantire le opportune compensazioni ambientali.

La Tabella 1 riporta la sintesi dei criteri di valutazione per le derivazioni non dissipative.

Tabella criterio di valutazione art. 7 semplificato per derivazioni non dissipative (idroelettrici)			
Intensità impatto ERA ¹	Lieve o Moderato		Alto/Rilevante
Assenza di altre derivazioni insistenti sul tratto sotteso	Parere art. 7 positivo		Parere art. 7 negativo salvo caso deroga ex art. 4.7 DQA
Presenza di altre derivazioni sul tratto sotteso	Max (WEI a valle di derivazioni sottese) <=50%	Max (WEI a valle di derivazioni sottese) >50%	
	Parere art. 7 positivo	Parere art. 7 negativo salvo caso deroga ex art. 4.7 DQA	

Tabella 1. Schema di valutazione della compatibilità con il bilancio idrico di cui all'art. 7 R.D. 1775/1933 per derivazioni non dissipative

Derivazioni dissipative

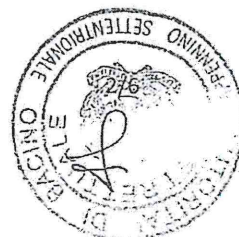
Le derivazioni dissipative hanno un impatto a valle dell'opera di presa, che, in cumulo con altre derivazioni, influenzano il bilancio idrico anche a scala dell'intero bacino idrografico.

La compatibilità della derivazione con il bilancio idrico dipende quindi sia dall'entità della nuova derivazione rispetto alla portata naturale sia dal cumulo di derivazioni che insistono sul bacino nel suo complesso.

Nelle more dell'aggiornamento del modello di bilancio idrico per le acque superficiali, la procedura è strutturata in modo da limitare i casi da sottoporre a valutazione dettagliata in base a due elementi già noti. Il primo elemento è l'intensità dell'impatto, che è valutata con il Metodo ERA ed è correlata all'entità della derivazione rispetto alla portata naturale, ed il secondo è il grado di sfruttamento medio annuo del bacino (WEI medio annuo).

Se il bacino è poco sfruttato (WEI attuale del bacino senza la nuova derivazione inferiore ad un terzo) e la presa non ricade nel tratto sotteso da un impianto idroelettrico, tutte le derivazioni con impatto ERA lieve o moderato vengono ritenute compatibili con l'equilibrio del bilancio idrico a scala di bacino (parere art. 7 positivo). Potrà essere fatta, sulla base di giudizio esperto, una valutazione di dettaglio nel tratto a valle della nuova derivazione qualora in prossimità della stessa sia presente una derivazione di portata derivata comparabile al fine di salvaguardare gli utilizzi già in essere.

¹ Già valutato per la compatibilità istanza col Piano di Tutela delle Acque



Se il bacino ha un livello di sfruttamento intermedio (da un terzo a meno di due terzi dell'acqua è prelevato per usi dissipativi) e la presa non ricade nel tratto sotteso da un impianto idroelettrico, tutte le derivazioni con impatto ERA lieve vengono ritenute compatibili con l'equilibrio del bilancio idrico a scala di bacino. Potrà, anche in questo caso, essere fatta, comunque, una valutazione di dettaglio nel tratto a valle della nuova derivazione qualora in prossimità della stessa sia presente una derivazione di portata derivata comparabile al fine di salvaguardare gli utilizzi già in essere.

Se l'impatto della derivazione è rilevante ed il bacino ha un livello di sfruttamento medio superiore a lieve la derivazione non è mai compatibile con il bilancio idrico (parere art. 7 negativo), fatti salvi i casi in cui sia stata richiesta la deroga al raggiungimento degli obiettivi di qualità ai sensi del articolo 4 comma 7 della DQA. In tal caso il giudizio discenderà da valutazione esperta.

Negli altri casi viene fatta una valutazione più approfondita. Nell'analisi più approfondita viene valutato il WEI mensile sul primo CI *corpo idrico* a valle della presa e ricalcolato il WEI medio annuale sull'intero bacino (aggiornamento WEI bacino) includendo la nuova derivazione.

Se il WEI mensile cumulato del CI di valle supera il 66% la nuova derivazione non può essere assentita nei periodi di supero.

Se il WEI medio annuale del bacino supera l'85% il parere art. 7 è negativo.

La Tabella 2 riporta la sintesi dei criteri di valutazione per le derivazioni dissipative.

Tabella criterio di valutazione art. 7 semplificato				
WEI medio annuo Bacino ²	Impatto ERAderivazione	Lieve	Moderato	Alto/Rilevante
Lo sfruttamento medio è lieve < 33%		Parere positivo se non interferisce con altre derivazioni in prossimità	Parere positivo se non interferisce con altre derivazioni in prossimità	Analisi a scala temporale e spaziale inferiore
Lo sfruttamento medio è intermedio (33%- 66 %)		Parere positivo se non interferisce con altre derivazioni in prossimità	Analisi a scala temporale e spaziale inferiore	Parere negativo sempre salvo caso deroga ex art. 4.7 DQA
Lo sfruttamento medio è alto >=66%		Analisi a scala temporale e spaziale inferiore	Analisi a scala temporale e spaziale inferiore	
Bacino sovrasfruttato >=85%		Parere negativo sempre salvo caso deroga ex art. 4.7 DQA	Parere negativo sempre salvo caso deroga ex art. 4.7 DQA	Parere negativo sempre salvo caso deroga ex art. 4.7 DQA

Tabella 2 Schema di valutazione della compatibilità con il bilancio idrico di cui all'art. 7 R.D. 1775/1933 per derivazioni dissipative

Acque sotterranee

La Regione Liguria, ad oggi, non dispone di modelli operativi di bilancio idrico per le falde acquifere utilizzabili per l'espressione del parere art. 7. In alcune aree, inoltre, sulle falde insiste un rilevante numero di piccole derivazioni preferenziali che, non essendo ad oggi inserite nella base dati regionale, non possono essere tenute in conto nella valutazione del bilancio idrico. Si adotta, quindi, per l'espressione del parere un metodo che, pur dipendendo da considerazioni relative all'equilibrio del bilancio idrico, non discende dall'applicazione diretta di modelli di bilancio idrico. Tale metodo dipende, nei corpi idrici classificati, dallo stato dei corpi idrici stessi e dai parametri utilizzati per la loro classificazione, mentre per i corpi idrici non

² Parametro pre-calcolato aggiornato periodicamente.



classificati dipende da considerazioni relative alla ricarica media prevista in base al bacino superficiale afferente.

Corpi idrici sotterranei classificati

In Liguria i corpi idrici sotterranei classificati sono quelli presenti in acquiferi porosi. Il criterio della classificazione di questi corpi idrici utilizza degli indicatori relativi all'equilibrio del bilancio idrico derivati dal monitoraggio quali le freatimetrie, i trend freatimetrici e parametri chimici indicativi di squilibrio quali la presenza di eccessiva intrusione del cuneo salino (vedasi elaborato del Piano di Tutela delle Acque denominato "Classificazione dei corpi idrici sotterranei").

Nei corpi idrici classificati perciò lo stato quantitativo del corpo idrico è direttamente correlato al bilancio idrico ed in particolare lo stato buono corrisponde a bilancio idrico in equilibrio (non si evidenzia sovrà sfruttamento) mentre lo stato quantitativo scadente indica che può esservi evidenza di sovrà sfruttamento.

La valutazione della compatibilità della derivazione in base al Metodo ERA, previsto dal Piano di Tutela delle Acque vigente, e quindi applicato ai sensi dell'art. 12 bis del R.D. 1775 sia ai rinnovi che alle nuove derivazioni, utilizza lo stato quantitativo, ovvero gli indicatori di equilibrio di bilancio cui sopra per definire la criticità/livello di tutela del CI classificato. In particolare il livello di tutela è elevato quando lo stato del corpo idrico è scadente mentre può essere medio o basso quando è buono (vedi Tabella 3).

Livello di tutela	Indicatori equilibrio/squilibrio di bilancio idrico			
Stato quantitativo CI	Intrusione marina in atto ma soggiacenza in equilibrio e trend piezometrico costante o in aumento	Assenza di intrusione marina eccessiva con soggiacenza moderata e trend piezometrico costante o in aumento	Assenza di intrusione marina eccessiva con soggiacenza in equilibrio e trend piezometrico in diminuzione	Assenza di intrusione marina eccessiva con soggiacenza in equilibrio e trend piezometrico costante o in aumento
Buono	medio			basso
Scadente	elevato			

Tabella 3 Livello di tutela in relazione allo stato del corpo idrico classificato e degli indicatori di bilancio idrico

Tale valutazione, per gli acquiferi caratterizzati, tiene quindi implicitamente conto del bilancio idrico della falda in quanto lo stato quantitativo del corpo idrico è basato sulla valutazione di indicatori dell'equilibrio di bilancio reale della falda al momento della classificazione.

Per i corpi idrici classificati in stato quantitativo Scadente, essendo già evidente uno stato di sovrà sfruttamento della falda, non è opportuno che vengano consentiti aumenti dei prelievi e perciò il parere espresso ai sensi dell'art. 7 sarà negativo eccetto che per derivazioni di lievissima entità e perciò trascurabili, ovvero che derivano meno di 3000 m³/anno, o nel caso in cui sia necessario richiedere una deroga ai sensi degli art. 4.7 e 4.5 della DQA per ragioni di pubblica utilità.

Per i corpi idrici classificati in stato quantitativo buono, per l'espressione del parere art. 7, si utilizzano anche le risultanze delle valutazioni fatte col Metodo ERA che, tengono conto sia dell'intensità potenziale dell'impatto, dipendente dall'entità della derivazione, sia del livello di tutela del corpo idrico. In particolare il parere ai sensi dell'art. 12 bis è positivo se la derivazione è in Attrazione o Riserva, mentre è negativo se è in Esclusione. Quando l'esito ERA è di Riserva vengono imposti monitoraggi piezometrici atti a verificare che l'impatto della nuova derivazione sul bilancio idrico non sia tale da indurre peggioramenti dello stato quantitativo e la concessione vincolata al mantenimento dello stato Buono.



La Tabella 4 riporta la sintesi dei criteri di valutazione per le derivazioni sotterranee su CI classificato.

Valutazione art. 7 R.D. 1775 Per i CI classificati			
	Derivazione sotterranea che ai sensi del metodo ERA risulta in:		
	Attrazione	Riserva	Esclusione
Acquifero caratterizzato stato quantitativo BUONO	parere art. 7 positivo	parere art. 7 positivo	parere art. 7 negativo
Acquifero caratterizzato stato quantitativo SCADENTE	Se derivazione < 3000 mc/anno parere art. 7 sempre positivo altrimenti parere negativo	parere art. 7 negativo	parere art. 7 negativo

Tabella 4 Schema di valutazione della compatibilità con il bilancio idrico di cui all'art. 7 R.D. 1775 per derivazioni sotterranee su CI classificati. Nel caso di pareri negativi la derivazione può comunque essere concessa con deroga ai sensi degli art. 4.7 e 4.5 della DQA per ragioni di pubblica utilità.

Corpi idrici sotterranei non classificati

I corpi idrici sotterranei non classificati ricadono in quattro tipologie principali:

1. Corpi idrici non classificati ma direttamente afferenti a CI classificati (versanti direttamente drenanti o falde di subalveo a monte del CI classificato);
2. Corpi idrici in acquiferi porosi (falde di subalveo) non classificati ricadenti in bacini senza acquiferi classificati;
3. Corpi idrici non classificati di versante (coltri detritiche);
4. Corpi idrici carsici;
5. Corpi idrici non classificati di altra natura (acquiferi in rocce fratturate).

Nel primo caso al corpo idrico non classificato viene attribuito lo stato del CI classificato a cui afferisce e i criteri di giudizio sono perciò gli stessi dei corpi idrici classificati.

Nel secondo caso al corpo idrico, ai fini della valutazione ai sensi del metodo ERA viene attribuito lo stato di Buono ma, essendo tale valutazione priva di uno specifico riferimento ad indicatori relativi all'equilibrio del bilancio idrico, l'espressione del parere art. 7 si basa su una mappatura del grado di sfruttamento complessivo, a scala annuale, del bacino (rapporto pressioni/disponibilità). Il grado di sfruttamento è valutato in base al rapporto tra la somma delle portate medie concesse (da sorgente, acque superficiali e pozzi di fondo valle) e le portate naturali del corso d'acqua che lo alimenta, che in Liguria sono fortemente correlate alla ricarica delle falde di subalveo. Se il livello di sfruttamento complessivo è inferiore al 66% il CI viene trattato come i CI classificati in stato Buono, altrimenti come i CI classificati in stato scadente.

Nel terzo caso il grado di sfruttamento "di versante" viene valutato in base al rapporto tra una stima dell'acqua che si infila nelle coltri (piovosità media areale meno contributo unitario superficiale) e il cumulo delle portate derivate da pozzo sul versante.

Nel caso di forte disomogeneità spaziale nella distribuzione dei prelievi può essere fatta una valutazione su una porzione di sottobacino in modo da tenerne conto. Se il livello di sfruttamento "di versante" è inferiore al 66% il CI viene trattato come i CI classificati in stato Buono, altrimenti come i CI classificati in stato scadente, fermo restando che, nel caso di derivazione in Riserva, il parere può essere valutato in base a studi di approfondimento e giudizio esperto positivo.



Nel quarto caso, ovvero per gli acquiferi carsici, il parere art. 7 è sempre negativo salvo il caso di derivazione < 3000 mc/anno.

Nel quinto caso, che include principalmente acquiferi in rocce fratturate, il parere art. 7 è sempre positivo.

La Tabella 5 riporta la sintesi dei criteri di valutazione per le derivazioni sotterranee su CI non classificato.

		Valutazione art. 7 R.D. 1775 Per i CI non classificati		
		Derivazione sotterranea che ai sensi del metodo ERA risulta in:		
Tipologie CI non classificati		Attrazione	Riserva	Esclusione
1	CI non classificato afferente direttamente a CI caratterizzato in stato Quantitativo BUONO	parere art. 7 positivo	parere art. 7 positivo	parere art. 7 negativo
	CI non classificato afferente direttamente a CI caratterizzato in stato Quantitativo SCADENTE	Se derivazione < 3000 mc/anno parere art. 7 sempre positivo altrimenti parere negativo	parere art. 7 negativo	parere art. 7 negativo
2	WEI-Esteso <66%	parere art. 7 positivo	parere art. 7 positivo	parere art. 7 negativo
	WEI-Esteso >=66%	Se derivazione < 3000 mc/anno parere art. 7 sempre positivo altrimenti parere negativo	Art. 7 tendenzialmente negativo ma valutabile con giudizio esperto basato su studio di approfondimento	parere art. 7 negativo
3	WEI versante < 66%	parere art. 7 positivo	parere art. 7 positivo	parere art. 7 negativo
	WEI versante >= 66%	Se derivazione < 3000 mc/anno parere art. 7 sempre positivo altrimenti parere negativo	Art. 7 tendenzialmente negativo ma valutabile con giudizio esperto basato su studio di approfondimento	parere art. 7 negativo
4	Acquifero carsico	Se derivazione < 3000 mc/anno parere art. 7 sempre positivo altrimenti parere negativo	parere art. 7 negativo	parere art. 7 negativo
5	Tutti i CI non ricadenti nelle casistiche 1,2, 3 e 4	parere art. 7 positivo	Art. 7 positivo	Art. 7 tendenzialmente positivo ma rigettabile con giudizio esperto basato su studio di approfondimento

Tabella 5 Schema di valutazione della compatibilità con il bilancio idrico di cui all'art. 7 R.D. 1775 per derivazioni sotterranee su CI non classificati. Nel caso di pareri negativi la derivazione può comunque essere concessa con deroga ai sensi degli art. 4.7 e 4.5 della DQA per ragioni di pubblica utilità.

